



## **COMUNICATO UFFICIALE N.353** **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 239/AA al N. 243/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2018**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 239/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1032 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Claudio BUONCOMPAGNI, Enrico ZAFFINI e della società F.C. FORSEMPRONESE 1949 SD. ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO BUONCOMPAGNI, Presidente della Società F.C. FORSEMPRONESE 1949 SDARL in violazione dell'art. 1bis comma 1, in relazione all'art. 10 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore MADAD Soufiane e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso della gara FERMIGNANO - FORSEMPRONESE del 02.10.2016, valevole per il Campionato Giovanissimi Provinciali Gir. 5;

ENRICO ZAFFINI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società F.C. FORSEMPRONESE 1949 SDARL, in violazione dell'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara FERMIGNANO - FORSEMPRONESE del 02.10.2016, valevole per il Campionato Giovanissimi Provinciali Gir. 5, in cui è stato utilizzato, nelle fila della F.C. FORSEMPRONESE 1949 SDARL, in posizione irregolare perché non tesserato, il giocatore MADAD Soufiane, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla stessa senza averne titolo e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

F.C. FORSEMPRONESE 1949 SD. ARL, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Claudio BUONCOMPAGNI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. FORSEMPRONESE 1949 SD. ARL e Enrico ZAFFINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Claudio BUONCOMPAGNI, di 14 giorni di inibizione per il Sig. Enrico ZAFFINI e di € 100,00 (cento/00) di ammenda e di 1 punto di penalizzazione per la società F.C. FORSEMPRONESE 1949 SD. ARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 240/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 984 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig.ri Yari PASSARO e della società A.S.D. CASTIONS avente ad oggetto la seguente condotta:

YARI PASSARO, Presidente e legale rappresentante, nella stagione 2017/2018, della Asd Castions, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 40, comma 4, delle N.O.I.F. e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere sottoscritto, nella sua qualità, la richiesta di tesseramento del calciatore Elomo Onana Yves Rodrigue, senza aver effettuato, con la necessaria diligenza, le opportune verifiche volte ad identificare l'esistenza di possibili ostacoli di natura contrattuale avverso il richiesto tesseramento;

A.S.D. CASTIONS, per responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Yari PASSARO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CASTIONS;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 27 giorni di inibizione per il Sig. Yari PASSARO e di € 167,00 (centosessantasette/00) di ammenda per la società A.S.D. CASTIONS;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbicini

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 241/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 650 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Fabio PASTORE e della società A.S.D. IRPINIA SPORT avente ad oggetto la seguente condotta:

FABIO PASTORE, Presidente e dirigente della società ASD Irpinia Sport all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento della calciatrice: Sig.ra Marie Fall, e di sottoporla agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarla di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nella seguente gara: ASD Irpinia Sport / ASD Le Streghe di Benevento CF del 19.02.2017 calcio femminile;

A.S.D. IRPINIA SPORT, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio PASTORE in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. IRPINIA SPORT;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Fabio PASTORE di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e di 1 punto di penalizzazione per la società A.S.D. IRPINIA SPORT;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 242/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 667 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Clifford Clinton ABIAMUWE avente ad oggetto la seguente condotta:

CLIFFORD CLINTON ABIAMUWE, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara UCD Centro Storico Avellino/ACD Taurano del 2.10.16 valevole per la Coppa Campania di prima Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Clifford Clinton ABIAMUWE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Clifford Clinton ABIAMUWE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 243/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 481 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe SCOGNAMIGLIO, Paolo MANCANIELLO, Sabato DE SANTIS, Domenico BUONERBA, Antonio CARUSO, Carmine SANTORIELLO e della società U.S.D. G. CAROTENUTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE SCOGNAMIGLIO, Presidente della società USD G. Carotenuto, all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori CARUSO Antonio e SANTORIELLO Carmine e di sottoporli agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara Grotta/Carotenuto del 2.11.2014 quanto a Caruso Antonio; e nelle gare Carotenuto/Football Club Parolisi del 14.2.2015; Carotenuto/Taurano del 23.2.2015; Carotenuto/Eclanese del 26.1.2015, Carotenuto/Avellino del 9.3.2015 quanto a SANTORIELLO Carmine;

PAOLO MANCANIELLO, Dirigente Accompagnatore della società USD G. Carotenuto, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società USD G. Carotenuto, in occasione della gara Carotenuto/Footbal Club Parolisi del 14.2.2015 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Santoriello Carmine sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore, consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

SABATO DE SANTIS, Dirigente Accompagnatore della società USD G. Carotenuto, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società USD G. Carotenuto, in occasione della gara Carotenuto/Eclanese del 26.1.2015 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Santoriello Carmine sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore, consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

DOMENICO BUONERBA, Dirigente Accompagnatore della società USD G. Carotenuto, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società USD Carotenuto, in occasione della gara Carotenuto/Eclanese del 26.1.2015 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Santoriello Carmine sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore, consegnata al Direttore di Gara e

consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

ANTONIO CARUSO, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara Grotta/Carotenuto del 2.11.2014 senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

CARMINE SANTORIELLO, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte alle gare Carotenuto/Football Club Parolisi del 14.2.2015; Carotenuto/Taurano del 23.2.2015; Carotenuto/Eclanese del 26.1.2015, Carotenuto/Avellino del 9.3.2015 senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa

U.S.D. G. CAROTENUTO, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe SCOGNAMIGLIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. G. CAROTENUTO, Paolo MANCANIELLO, Sabato DE SANTIS, Domenico BUONERBA, Antonio CARUSO e Carmine SANTORIELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe SCOGNAMIGLIO, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Paolo MANCANIELLO, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Sabato DE SANTIS, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Domenico BUONERBA, di 1 giornata di squalifica per il Sig. Antonio CARUSO, di 3 giornate di squalifica per il Sig. Carmine SANTORIELLO e di 3 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Juniores e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società U.S.D. G. CAROTENUTO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbri